

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS
MEDICINALI E TECNICI E DELLE CENTRALI DI PRODUZIONE ARIA
COMPRESSA PRESSO LE TUTTE STRUTTURE SANITARIE DELL’ASM
MATERA, DELL’AOR SAN CARLO DI POTENZA, DELL’ASP POTENZA E
DELL’IRCCS CROB DI RIONERO IN VULTURE**

ALLEGATO 3

The block contains five handwritten signatures in blue ink. One signature is located in the upper right, another in the center, and three are clustered in the lower right area. The signatures are stylized and appear to be initials or names.

SOMMARIO

Sommario

Art. 1. - Oggetto	3
Art. 2. - Stipulazione del contratto	3
Art. 3. - Oneri	3
Art. 4. - Controllo sulla esecuzione del contratto	4
Art. 7. - Danni ai dispositivi ed alle opere	4
Art. 8. - Installazione e collaudo dei contenitori fissi	4
Art. 9. - Invariabilità dei prezzi	4
Art. 10. - Modalità di pagamento	5
Art. 11. - Penalità	5
Art. 12. - Modalità di applicazione delle penalità	5
Art. 13. - Risoluzione del contratto	5
Art. 14. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità	6
Art. 15. - Foro competente	6
Art. 16. - Norma di rinvio	6

Art. 1. - Oggetto

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura, in quattro lotti di gara, che rappresenta l'unità minima aggiudicabile al singolo offerente, di:

LOTTO 1 strutture sanitarie dell'ASM Matera (P.O. Matera, Policoro, P.O.D. Tinchi, Stigliano e Tricarico)

LOTTO 2 strutture ospedaliere dell'AOR San Carlo di Potenza (P.O. Potenza, Lagonegro, Melfi, Pescopagano e Villa d'Agri)

LOTTO 3 strutture sanitarie dell'ASP Potenza (P.O.D. Chiaromonte, Lauria, Maratea, Venosa e Hospice Viggiano).

LOTTO 4 strutture sanitarie dell'IRCCS CROB (IRCCS Rionero in Vulture)

Le prestazioni oggetto di appalto sono descritte nell'Allegato 1 del Disciplinare di gara "CAPITOLATO TECNICO".

Art. 2. - Stipulazione del contratto

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e il contratto non potrà essere stipulato prima dei trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione secondo le modalità previste dall'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

Il contratto che ciascuna Azienda Sanitaria/Ospedaliera stipulerà con la DA (Ditta Aggiudicataria) sarà immediatamente impegnativo per le parti e verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa.

Nel rispetto della legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia normativa antimafia", ed in conformità a quanto disposto dall'art.3, comma 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nel contratto sarà inserito, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale la DA (Ditta Aggiudicataria) assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge 136/2010.

Il contratto sarà munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

L'Azienda Sanitaria/Ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di ritardi nella stipula o nell'esecuzione del contratto derivanti dagli esiti delle comunicazioni ai controinteressati effettuate ai sensi della suindicata disposizione normativa.

Il contratto sarà immediatamente impegnativo per le parti e verrà registrato a cura dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera.

Il contratto dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera sarà stipulato con apposito atto pubblico notarile informatico ai sensi del comma 14, dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, i cui oneri sono a carico della ditta aggiudicataria. A tal fine, alla stessa sarà richiesto, successivamente all'adozione del provvedimento dell'aggiudicazione definitiva, l'individuazione dell'ufficiale rogante.

Per il Lotto 2, il contratto, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50 e ss. mm. e ii. sarà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico in modalità elettronica, secondo le norme vigenti per l'Azienda Sanitaria Locale di Matera.

Resta inteso che tutte le spese e le tasse relative al succitato contratto, comprese quelle di registrazione, rimarranno a carico dell'aggiudicatario.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al presente Capitolato Speciale:

- ☐ il disciplinare di gara, con i relativi allegati;
- ☐ l'offerta aggiudicata;
- ☐ la polizza fideiussoria;
- ☐ la polizza RC a copertura di possibili danni a persone e/o cose nel corso di esecuzione del contratto.

Art. 3. - Oneri

Si ritiene di dover prevedere a carico della DA, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto, gli oneri e obblighi di seguito riportati:

- a) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino al collaudo delle forniture;
- b) le spese necessarie al reintegro della garanzia contrattuale in caso di uso da parte dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera, nonché le spese per fideiussioni prestate a qualunque titolo;
- c) ulteriori oneri descritti nel capitolato tecnico;

- d) formazione del personale destinato ai servizi;
- e) spese relative alla messa a disposizione di personale, mezzi ed attrezzature necessarie per l'esecuzione del contratto;
- f) l'adozione di tutti i provvedimenti utili e necessari ad evitare interruzioni e/o intralcio alle attività sanitarie;
- g) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, agli impianti, alle persone e alle cose per effetto dell'esecuzione del contratto;
- h) le spese per l'assolvimento del contributo CONAI per lo smaltimento degli imballaggi nonché lo smaltimento degli imballaggi stessi;
- i) oneri derivanti da obblighi relativi ai requisiti del personale e obblighi previdenziali e assistenziali;
- j) oneri derivanti dall'assumere in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto per l'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

È a carico della Ditta, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro. Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilità di cui al presente articolo, è conglobato nel prezzo stabilito in sede di stipulazione del contratto d'appalto.

Art. 4. - Controllo sulla esecuzione del contratto

L'Azienda Sanitaria/Ospedaliera eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, nel rispetto degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta Aggiudicataria ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. 5.- Svolgimento del programma temporale

Ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Azienda Sanitaria/Ospedaliera per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La DA sarà tenuta al rispetto delle tempistiche dei servizi previsti nel capitolato tecnico, al fine di evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio e comunque di arrecare disagio alla collettività.

Il direttore della esecuzione redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 6. - Danni ai dispositivi ed alle opere

La DA solleva l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera da ogni responsabilità per sottrazione o danni riportati dai dispositivi ed ai materiali depositati nei locali concessi per l'espletamento del servizio.

La DA resta inoltre responsabile di ogni danno che i propri dipendenti, attrezzature ed impianti potranno comunque causare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato ed asportato.

Art. 7. - Interventi manutentivi degli impianti

Gli interventi manutentivi dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme attualmente vigenti a cura e spese della DA con relativo rilascio di attestazione di collaudo ove previsto.

La verifica di funzionamento degli impianti verrà effettuata in contraddittorio con la DA.

La DA dovrà dare copia all'Azienda Sanitaria/Ospedaliera di tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti.

La regolare verifica degli impianti non esonera comunque la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dall'Azienda Sanitaria/Ospedaliera ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

Art. 8. - Invariabilità dei prezzi

I prezzi offerti dalla DA si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto.

Art. 9. - Modalità di pagamento

Le fatture, inviata esclusivamente in formato elettronico, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa all'Azienda Sanitaria/Ospedaliera.

Il pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere delle Azienda entro sessanta giorni decorrenti dalla fine del mese di ricevimento della fattura.

Il medesimo documento dovrà tener conto della normativa di cui alla L. 23 dicembre 2014, n. 190, Art. 1, comma 629 in materia di "Split Payment".

È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera dovrà effettuare il pagamento, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. Le aziende committenti declinano ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.

Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura, solo successivamente al completamento della verifica di conformità con esito favorevole.

La fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa all'Azienda Sanitaria/Ospedaliera. Il pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera nelle modalità e termini di legge. Per quanto attiene alla presentazione delle fatture relative ai servizi, dovrà avvenire su base trimestrale, al termine dei relativi periodi di esecuzione del servizio, secondo la procedura di seguito riportata:

- Rendicontazione entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre di assistenza;
- Computo delle eventuali penali da applicare secondo quanto previsto dai successivi Art. 10. e Art. 11.
- Comunicazione motivata alla Ditta dell'applicazione delle penali;
- Emissione da parte della DA della fattura trimestrale relativa alla rata del canone di manutenzione diminuita delle eventuali penali;
- Pagamento nelle modalità e termini di legge;
- Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la conclusione definitiva del contratto, previa verifica del documento unico di regolarità contributiva.

È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale per le comunicazioni e informare di eventuali intervenuti cambiamenti.

Art. 10. - Penalità

La DA è tenuta a garantire, comunque, il servizio ed a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento e consegna previsti negli atti di gara in caso di inadempimento scatteranno le penali descritte nell'art. 27.1 del capitolato tecnico.

Art. 11. - Modalità di applicazione delle penali

L'ammontare delle penali è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione, che dovrà essere reintegrata nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penali sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penali è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura. La penali verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 12. - Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- b) interruzione del servizio per fatto della DA;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
- f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda Sanitaria/Ospedaliera;

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza

- h) dopo la seconda contestazione alla DA per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale;
- i) qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, contenente le motivazioni, per cui si rinvia all'art. 28 del Capitolato tecnico

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento della DA, l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. o PEC con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.

Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria/Ospedaliera rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 13. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

L'Azienda Sanitaria/Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornirà ai funzionari dell'Azienda in fase di installazione e/o esercizio ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 14. - Foro competente

Per ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione del presente Capitolato sarà adito il Foro territorialmente competente della SUA RB, mentre per i casi relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura di appalto sarà adito il Foro territorialmente competente delle singole aziende committenti, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 15. - Norma di rinvio

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative. Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di accettarle incondizionatamente.